



Provincia di Modena

SERVIZIO VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI AMBIENTALI INTEGRATI

Dirigente PEDRAZZI ALBERTO

Determinazione n° 153 / 19/04/2011

OGGETTO: D.LGS. 152/06 – L.R. 21/04. DITTA **MANIFATTURA COTTO TUSCANIA S.P.A.**
(RIF.INT.N.00325610368 / 42)

AGGIORNAMENTO (A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, che ha abrogato il D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n. 59);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";

premesso che per il settore di attività oggetto della presente esistono:

- il DM 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";
- il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea;

premesso inoltre che, per gli aspetti riguardanti, da un lato, i criteri generali essenziali che

esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito:

- dal BREF "General principles of Monitoring" adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
- dagli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. "Linee guida generali per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 59/05-ndr)";
 2. "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio".

richiamata la **Determinazione n. 152 del 22/07/2010** di aggiornamento dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata a MANIFATTURA COTTO TUSCANIA S.p.A., avente sede legale in Comune di Serramazzoni (Mo), Via Giardini Sud n. 4603, in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. I D.Lgs. 59/05) denominato "Manifattura Cotto Tuscania S.p.A." sito presso la sede legale del gestore;

visti il report annuale relativo al 2007 pervenuto dall'Azienda in data 05/05/2008 e assunto agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 48742/8.1.7.42 del 07/05/2008, il report annuale relativo al 2008 pervenuto dall'Azienda in data 17/04/2009 e assunto agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 40024/8.1.7.42 del 20/04/2009 e il report annuale relativo al 2009 pervenuto dall'Azienda in data 21/04/2010 e assunto agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 41176/8.1.7.42 del 22/04/2010;

vista la documentazione inviata dall'Azienda il 16/02/2011, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 16347/8.1.7.42 del 22/02/2011, con la quale il gestore comunica modifiche non sostanziali dell'AIA, consistenti in:

- A. *rinuncia al programma di installazione della linea di squadratura*, la cui messa a regime era prevista per il 31/12/2010. Di conseguenza, il punto di emissione in atmosfera **E8** resterà a servizio esclusivamente del reparto di macinazione smalti e delle cabine del laboratorio, ma il gestore richiede di mantenere la portata di **18.000 Nm³/h**, autorizzata in previsione dell'attivazione della linea di squadratura, in quanto i volumi non utilizzati per tale impianto potranno comunque essere utili per garantire l'efficace captazione delle polveri nelle condizioni di massima gravosità di esercizio;
- B. *richiesta di proroga per l'esecuzione di una nuova valutazione di impatto acustico*, prescritta entro il 18/02/2010 dalla Determinazione n. 152/2010 per la verifica del rispetto dei limiti di legge a seguito dell'attivazione della linea di squadratura e degli interventi di bonifica acustica eseguiti in relazione all'emissione E16. Tale richiesta è motivata dal fatto che la linea di squadratura non sarà attivata, mentre il forno n. 1 (da cui ha origine l'emissione E16) è stato riattivato, dopo un lungo periodo di fermo, il 01/03/2011, il che rendeva pressoché inutile l'esecuzione di nuovi rilievi acustici entro la scadenza già fissata. Il gestore richiede pertanto una proroga fino al **18/07/2011** per la presentazione della suddetta valutazione di impatto acustico o, in alternativa fino al **31/12/2011**, in considerazione del fatto che l'ultimo collaudo acustico è stato eseguito il 16/10/2008 e che il Piano di Monitoraggio e Controllo, prevede una periodicità triennale per l'esecuzione di nuove valutazioni di impatto acustico;
- C. *installazione di n. 10 nuovi silos di stoccaggio materie prime per la produzione del supporto*: tali silos, di capacità pari a 300 q ciascuno, saranno collocati in posizione adiacente a quelli già presenti in stabilimento e consentiranno una migliore gestione della logistica degli approvvigionamenti, eliminando la necessità di approvvigionamenti

di materie prime dall'esterno durante i fine settimana. I nuovi silos saranno sottoposti ad aspirazione e i relativi effluenti gassosi saranno convogliati al punto di emissione esistente **E10**, senza che questo comporti alcuna variazione dei parametri già autorizzati per tale emissione;

- D. aggiornamento della prescrizione relativa alla registrazione del funzionamento dei forni di cottura:* in particolare il gestore richiede l'eliminazione dell'obbligo della stampa settimanale dei tracciati delle temperature registrati in formato digitale. A tale proposito, il gestore ha trasmesso copia di un estratto del manuale dei forni, attestante che i dati registrati dai dispositivi a servizio dei forni non sono manipolabili a posteriori e possono essere prontamente resi disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo;
- E. correzione del riferimento alle aree di stoccaggio dei CER 101299 e 101201 ritirati da terzi nell'Allegato II all'AIA:* infatti, come già precedentemente dichiarato dall'Azienda, attualmente non viene effettuata alcuna attività di recupero di rifiuti ritirati da terzi e per tale ragione al momento non esistono in stabilimento aree riservate per lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti. A tale proposito, la Determinazione n. 152/2010 prescrive già al gestore di identificare e segnalare opportunamente aree adeguate per lo stoccaggio dei rifiuti ritirati da terzi preventivamente alla ripresa del ritiro degli stessi;
- F. aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo rifiuti alla luce dei nuovi adempimenti dovuti al SISTRI;*

dato atto che il Gestore ha provveduto in data 15/02/2011 al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla modifica dell'AIA sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

considerato che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione della capacità produttiva massima e non determineranno alcuna variazione degli impatti ambientali dello stabilimento per quanto riguarda consumo di materie prime e scarichi idrici;

considerato che la mancata installazione della prevista linea di squadratura (punto *A*) andrà a beneficio del contenimento dei consumi idrici ed energetici dello stabilimento, nonché della produzione di rifiuti e delle emissioni sonore e ritenuta accettabile la richiesta (punto *A*) di mantenere invariata la portata massima autorizzata per l'emissione E8, al fine di garantire una captazione ottimale delle polveri derivanti dai mulini di macinazione smalti e dalle cabine del laboratorio;

ritenuta condivisibile la proposta di proroga fino al 31/12/2011 del termine per l'esecuzione della nuova valutazione di impatto acustico (punto *B*), in considerazione della mancata installazione della nuova sorgente sonora costituita dalla linea di squadratura, del prolungato periodo di fermo del forno n. 1 da cui deriva l'emissione in atmosfera E16 e del fatto che il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA prevede già che venga eseguita una nuova valutazione di impatto acustico nel corso del 2011;

considerato che il convogliamento al punto di emissione esistente E10 degli effluenti gassosi derivanti dai nuovi silos di stoccaggio atomizzato (punto *C*) non comporterà alcuna variazione del carico inquinante massimo autorizzato per lo stabilimento, dal momento che non si rende necessaria alcuna modifica dei parametri di funzionamento già autorizzati per E10;

visto il parere espresso da ARPA di Modena – Distretto di Sassuolo-Vignola in data 02/12/2010, assunto agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 109816 del 06/12/2010, relativo alla registrazione su supporto digitale della temperatura di funzionamento dei forni di cottura;

considerato che, dall'approfondita analisi degli aspetti tecnici relativi alla registrazione della temperatura di funzionamento dei forni di cottura in impianti ceramici, risulta che le modalità

operative adottate dal gestore (punto *D*) garantiscono un adeguato livello di controllo del corretto funzionamento degli impianti in oggetto;

ritenuta condivisibile la proposta di aggiornamento delle prescrizioni relative alle modalità di registrazione dei dati inerenti la gestione dei rifiuti di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo (punto *F*) alla luce dell'attuale quadro normativo in materia di rifiuti;

precisato che, in riferimento alla richiesta di cui al punto *E*, a seguito di valutazioni più approfondite, **non si ritiene di poter concedere all'Azienda di mantenere l'iscrizione SER003 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" in mancanza di una chiara identificazione delle aree da destinare allo stoccaggio dei rifiuti ritirati da terzi**, motivo per cui si rende necessaria la produzione di documentazione integrativa da parte dell'Azienda per poter provvedere alla revisione delle prescrizioni relative al ritiro di rifiuti da terzi attualmente contenute in AIA;

ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di non poter procedere alla modifica di cui al precedente punto *E*;

ritenuto quindi che le modifiche comunicate non comportino notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che pertanto non siano da sottoporre a procedura di Verifica (Screening) ai sensi della L.R. 9/99 come integrata dal D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08;

visti gli esiti dell'istruttoria di valutazione del progetto di modifica condotta internamente allo scrivente Servizio, che confermano la **non sostanzialità delle modifiche comunicate dal Gestore**, e ritenuto opportuno aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per motivi di chiarezza dell'atto autorizzativo;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è l'ing. Alberto Pedrazzi;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente;
- le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

-di autorizzare le modifiche impiantistiche di cui alla documentazione richiamata in premessa e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a MANIFATTURA COTTO TUSCANIA S.p.A., avente sede legale in Comune di Serramazzoni (Mo), Via Giardini Sud n. 4603, in qualità di gestore dell'impianto per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 all. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale del gestore alle condizioni previste nei documenti "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" e "Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 Parte Quarta e ss.mm. – D.M. 05/02/98 modificato con D.M. n. 186 del 05/04/2006" allegati alla presente AIA, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

-di stabilire che:

1. la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di fabbricazione di prodotti ceramici (gres porcellanato) mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima di produzione pari a **254 t/giorno** di prodotto cotto considerando una operatività di riferimento di **326 giorni/anno** (pari a **82.680 t/anno**, corrispondenti indicativamente a **4.900.000 m²/anno** ipotizzando un peso medio compreso di circa **16,9 kg/m²**);
2. il presente provvedimento **sostituisce integralmente** l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 152 del 22/07/2010**;
3. il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06;
4. nel caso in cui intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione **entro 30 giorni** alla Provincia di Modena, anche nelle forme dell'autocertificazione;
5. le attività di controllo programmato relative alla presente autorizzazione sono svolte da ARPA (art. 12 comma 2 L.R. 21/04);
6. le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di controllo, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, sono a carico del gestore e sono determinate in base a quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in combinato con la D.G.R. n. 193 del 17/11/2008 e con la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, richiamati in premessa;
7. sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
8. il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
9. il presente provvedimento è **valido dalla data di emissione e sino al 29/10/2012**.

D e t e r m i n a i n o l t r e

-che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'allegato I "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" e nella Sezione C dell'Allegato II "Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" ai sensi dell'art. 216 D.Lgs. 152/06 Parte Quarta e ss.mm. – D.M. 05/02/98 modificato con D.M. n. 186 del 05/04/2006";
- b. il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) alla Provincia di Modena, all'ARPA di Modena – Distretto di Pavullo e al Comune di Serramazzoni. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente Provincia di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai

sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- c. la presente autorizzazione deve essere rinnovata e mantenuta valida sino al completamento delle procedure previste al punto D2.13 “gestione del fine vita dell’impianto” dell’Allegato I alla presente;

-di stabilire che per il rinnovo della presente autorizzazione il gestore deve inviare a questa Provincia **almeno sei mesi prima della scadenza** una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione integrata ambientale;

-di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Manifattura Cotto Tuscania S.p.A., al Comune di Serramazzoni e all'ARPA di Modena;

-di informare che:

- il Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati della Provincia di Modena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell’ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

La presente autorizzazione comprende n. 2 allegati.

Allegato I: CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Allegato II: ISCRIZIONE AL “REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI” AI SENSI DELL'ART. 216 D.LGS. 152/06 PARTE QUARTA E SS.MM. – D.M. 05/02/98 MODIFICATO CON D.M. n. 186 DEL 05/04/2006 (recante prot. n. 69681 del 15/07/2010)

IL DIRIGENTE
Ing. F.to PEDRAZZI ALBERTO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____
